

## UNIOLEX BLOCCA UN 700 CONTRO BANCA EUROMOBILIARE

Giovedì 25 Set 2014



UnioLex Stucchi & Partners, con i soci **Olimpio Stucchi** (nella foto) e **Paola Gobbi**, ha assistito con successo Banca Euromobiliare (gruppo Credito Emiliano) in un procedimento cautelare per concorrenza sleale promosso da Banca Intermobiliare (già gruppo VenetoBanca) davanti al Tribunale di Pavia. La causa è stata promossa da Banca Intermobiliare – assistita da Jones Day - in relazione all'uscita dalla filiale di Pavia di sei dipendenti su sette, con presunto storno di un portafoglio di clientela di oltre 200 milioni di euro di investimenti.

Il primo round ex art. 700 cpc si è concluso con il rigetto di tutte le domande di Banca Intermobiliare, e

successivamente il Tribunale ha respinto il reclamo, confermando la precedente ordinanza a favore di Banca Euromobiliare.

### RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

«Al riguardo, pur confermando che le domande svolte da BIM non hanno trovato accoglimento né nella fase in prima istanza ex art. 700 c.p.c. né nella successiva fase di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ritengo però doveroso svolgere alcune precisazioni in fatto perché siano garantite correttezza dell'informazione e dei contenuti - in particolare - del provvedimento reso in esito alla fase di reclamo. L'iniziativa ex art. 700 c.p.c. è stata promossa da BIM dinanzi al Tribunale di Pavia in relazione all'uscita dalla filiale BIM di Pavia di sei dipendenti su sette, confluiti presso la filiale BE di nuova apertura, con contestuale trasferimento di clientela cui è riferibile un portafoglio di oltre 150 milioni di euro di investimenti. Il procedimento in prima istanza si è concluso col rigetto delle richieste di BIM. Avverso tale provvedimento BIM ha proposto reclamo. In sede di reclamo, il Tribunale, pur ravvisando nei fatti oggetto di causa taluni degli indici propri dello storno illecito, ha ritenuto che la domanda non possa trovare accoglimento quanto meno in sede cautelare, con conferma dell'ordinanza impugnata e integrale compensazione delle spese di lite»

**Lamberto Schiona**, Jones Day

*Diritto del Lavoro*